

DIRETTIVA 2006/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può tuttavia essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(5) I valori indicativi dell'esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

(6) I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messe a punto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio⁽²⁾, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, contemplano la definizione o la revisione dei LEP per un certo numero di sostanze.

considerando quanto segue:

(1) In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell'esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (VLIIEP), da stabilirsi a livello comunitario.

(7) Le direttive della Commissione 91/322/CEE⁽⁴⁾ e 96/94/CE⁽⁵⁾ hanno stabilito un primo e un secondo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale nell'ambito della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽⁶⁾.

(2) Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 95/320/CE della Commissione⁽⁷⁾.

(8) La direttiva 80/1107/CEE è abrogata dalla direttiva 98/24/CE, con effetto a partire dal 5 maggio 2001.

(3) I valori limiti indicativi dell'esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste conseguenze dannose per una qualsiasi sostanza. Questi valori risultano necessari affinché i datori di lavoro possano determinare e valutare i rischi, secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 98/24/CE.

(9) La direttiva 98/24/CE dispone che le direttive 91/322/CEE e 96/94/CE rimangano in vigore.

(4) Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limiti indicativi dell'esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell'esposizione professionale che

(10) La direttiva 96/94/CE è abrogata, con effetto a partire dal 31 dicembre 2001, dalla direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.